

Promemoria e aggiornamento fiscale e contabile n° 6/2009 del 31 marzo 2009

CHECK-LIST BILANCI ED ADEMPIMENTI CIVILISTICI CORRELATI

Bilancio abbreviato: le società di capitali sono obbligate alla pubblicazione del bilancio in forma estesa se, per due esercizi consecutivi, abbiano superato due dei seguenti limiti:

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA	LIMITI VIGENTI	NUOVI LIMITI **
Totale attivo dello Stato Patrimoniale	€ 3.650.000	€ 4.400.000
Ricavi delle vendite e delle prestazioni (Conto Economico)	€ 7.300.000	€ 8.800.000
Numero dei dipendenti	50	50

L'obbligo cessa se per due esercizi consecutivi due dei predetti limiti non siano superati.

Bilancio consolidato: le società di capitali "controllanti" sono obbligate, in via generale, alla redazione del bilancio consolidato. Sono però esonerate le controllanti che, unitamente alle controllate incluse nell'area di consolidamento ai sensi di legge, per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti (da considerarsi a livello di bilancio aggregato):

BILANCIO CONSOLIDATO	LIMITI VIGENTI	NUOVI LIMITI **
Totale attivo dello Stato Patrimoniale	€ 14.600.000	€ 17.500.000
Ricavi delle vendite e delle prestazioni (Conto Economico)	€ 29.200.000	€ 35.000.000
Numero dei dipendenti	250	250

** In Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2008, n.260, è stato pubblicato il D.Lgs. n.173 del 3 novembre 2008 che da un lato aumenta il contenuto informativo della nota integrativa e dall'altro fissa i nuovi limiti dimensionali per il bilancio abbreviato e per il bilancio consolidato. Le disposizioni del decreto in esame si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio da data successiva a quella della sua entrata in vigore: per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, quindi, i nuovi limiti varranno con riferimento ai bilanci 2009.

Termini di approvazione e motivazione dell'eventuale rinvio: l'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a **120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio sociale (e quindi i bilanci chiusi al 31 dicembre 2008 dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea **entro giovedì 30 aprile 2009**).

Lo statuto può prevedere un maggior termine, non superiore a 180 giorni, solo nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. Gli amministratori devono segnalare nella Relazione sulla Gestione le ragioni del rinvio. Ricordiamo che la normativa è piuttosto restrittiva sul tema: non sono più sufficienti "particolari esigenze" come, per esempio, la difficoltà nella determinazione del carico fiscale; potrebbe invece essere ammissibile un rinvio giustificato dal fatto di dover recepire i dati dei bilanci di società collegate e controllate (pur in assenza di obbligo di redazione del consolidato).

Relazione dei sindaci, del revisore contabile e deposito del bilancio: nelle società con collegio sindacale e/o revisore contabile, il bilancio completo deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e/o al soggetto incaricato del controllo contabile, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo. Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve poi restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, durante i 15 giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Pubblicazione del bilancio: entro 30 giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredata dalle relazioni e dal verbale di approvazione, deve essere depositata, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese.

DOMANDA PER IL RIMBORSO O LA COMPENSAZIONE IVA TRIMESTRALE

Vi ricordiamo che al termine di ogni trimestre solare, i contribuenti che hanno realizzato nel trimestre stesso un'eccedenza di IVA detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro possono chiederne in tutto o in parte il rimborso ovvero l'utilizzo in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso unicamente dai contribuenti in possesso di specifici requisiti e con alcune limitazioni rispetto all'ipotesi di rimborso annuale.

La richiesta deve essere effettuata tramite apposito modello TR da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. La presentazione deve avvenire esclusivamente **per via telematica**, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati (segnaliamo che con provvedimento del direttore dell'Agenzia Entrate del 19 marzo 2009 è stato approvato un nuovo modello TR che dovrà essere utilizzato già dal prossimo 1° aprile 2009).

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo **Promemoria** che ricordiamo essere un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti contabili, fiscali e societari obbligatori.

Cordiali saluti.